



2360


Dott. ANTONIO DALL'ARA

Le denuncie dei casi di aborto

ESTRATTO DA «LE FORZE SANITARIE»
ANNO X - N. 1, DEL 15 GENNAIO 1941-XIX



STABILIMENTO TIPOGRAFICO «EUROPA» - ROMA






Dott. ANTONIO DALL'ARA

Le denunce dei casi di aborto

ESTRATTO DA «LE FORZE SANITARIE»
ANNO X - N. 1, DEL 15 GENNAIO 1941-XIX



STABILIMENTO TIPOGRAFICO «EUROPA» - ROMA



L'art. 103 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, prescrive che i medici denuncino in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto per il quale essi abbiano prestato la loro opera o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione: aggiunge, detto articolo, che la denuncia — il cui contenuto deve rimanere segreto — va fatta secondo le norme indicate nel regolamento e non esime il medico dall'obbligo del referto di cui all'art. 365 del Codice penale ed all'art. 4 del Codice di procedura penale.

Sino a quando non verrà diversamente disposto con un nuovo regolamento, sono da osservarsi, per tali denunce, le disposizioni contenute nell'art. 1 del regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112-218 del 1929, per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1070-1354, la quale, per la prima volta, ha fatto obbligo ai medici della denuncia al medico provinciale dei casi di aborto: questo obbligo è stato poi riportato nell'art. 103 del vigente testo unico delle leggi sanitarie.

Conseguentemente, le denunce dei casi di aborto debbono indicare:

- 1) cognome, nome, età, provenienza e domicilio della donna;
- 2) se l'intervento del sanitario denunciante è stato richiesto prima, durante o dopo l'aborto cui si riferisce la denuncia; l'opera sua prestata alla donna, al domicilio di questa, e, se altrove, in quale località;
- 3) la data in cui è avvenuto l'aborto;
- 4) se l'aborto è stato spontaneo o provocato, completo o incompleto;
- 5) le cause che, secondo scienza e coscienza, possono avere determinato l'aborto. Nel caso in cui l'interruzione della gravidanza sia stata provocata a scopo medico, nella denuncia debbono essere indicati i nomi dei medici-chirurghi che sono convenuti nello stabilirne l'indicazione, e quali ne siano stati esattamente i motivi;

6) la natura dell'intervento, nonchè tutte le osservazioni che il medico-chirurgo curante, e rispettivamente i medici-chirurghi consulenti, credono di fare per norma del medico provinciale;

7) il cognome, nome e residenza della levatrice che ha prestato la sua assistenza alla donna, ovvero che è ricorsa all'opera del denunciante, a norma dell'obbligo di ricorrere all'opera di un medico-chirurgo non appena — nell'andamento della gestazione, del parto o del puerperio — la levatrice riscontri qualche fatto irregolare.

Tale obbligo, sancito per la prima volta con l'art. 10 della legge 23 giugno 1927, n. 1070-1354, è ora contenuto nell'art. 139 del testo unico delle leggi sanitarie ed è stato ripetuto nell'art. 4 del regolamento 26 maggio 1940, n. 1364, per l'esercizio professionale delle ostetriche: quest'ultimo articolo prescrive tassativamente che l'intervento del medico debba essere richiesto ogni qual volta l'ostetrica rilevi sintomi, anche semplicemente sospetti, di aborto (si tratti di semplice minaccia di aborto, di aborto in atto, o già spontaneamente espulso), da qualsiasi o con qualsiasi mezzo determinato.

Analoga prescrizione è contenuta nell'art. 5 delle istruzioni, approvate con decreto ministeriale 11 ottobre 1940, per l'esercizio professionale delle ostetriche, il quale aggiunge che, nell'attesa dell'intervento del medico, l'ostetrica deve astenersi anche dal semplice riscontro vaginale e che, ove la donna rifiuti di chiamare il medico, l'ostetrica deve informarne riservatamente e per iscritto l'ufficiale sanitario.

Non è previsto, in alcuna disposizione, che le denunce dei casi di aborto possano essere presentate dalle ostetriche, anzichè dai medici, e ciò in conseguenza dell'obbligo che hanno le ostetriche di ricorrere all'opera del medico quando riscontrino fatti irregolari nella gestazione, nel parto o nel puerperio: e fra questi — anche se l'art. 4 del regolamento 26 maggio 1940, n. 1364, non ne facesse esplicita menzione — vanno

senza dubbio compresi tutti gli aborti, spontanei o procurati, avvenuti o probabili.

Quando, in apposito articolo, parlerò dell'esercizio professionale delle ostetriche, indicherò in quali altri casi, durante la gravidanza, il parto o il puerperio, l'ostetrica è tenuta a richiedere l'intervento del medico ed in quali casi, anche durante l'allattamento, essa deve consigliare la visita del medico.

Le denunce dei casi di aborto vanno compilate su appositi moduli, forniti gratuitamente dalle prefetture (ufficio del medico provinciale).

Come abbiamo visto, queste denunce debbono essere fatte entro due giorni dall'aborto: a norma dell'art. 49 del Codice penale 27 febbraio 1936, n. 645, le denunce dei casi di aborto spedite dagli esercenti la professione di medico-chirurgo all'indirizzo del medico provinciale sono esenti dall'affrancatura postale e vengono, da qualsiasi ufficio postale, assicurate gratuitamente per il valore convenzionale di cento lire.

Poichè l'art. 103 del testo unico delle leggi sanitarie dice che deve essere fatta denuncia di ogni caso di aborto del quale il medico sia venuto comunque a conoscenza nell'esercizio della sua professione, può sorgere il dubbio che esista l'obbligo di denuncia anche quando il medico sia venuto a conoscenza dell'aborto in occasione, per esempio, di visita a persona diversa dalla puerpera: con circolare ministeriale del 5 giugno 1927 è stato però chiarito che l'obbligo della denuncia deve ritenersi limitato, oltre che a quello della diretta assistenza alla donna che abbia partorito, al caso che, procedendo alla visita di una donna per altra malattia o per altra ragione, il medico rilevi che essa abbia abortito.

* * *

Nel prescrivere al medico di denunciare al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto per il quale abbia prestato la sua opera o del quale sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione, l'art. 103 del testo unico delle leggi sanitarie avverte che questa denuncia non esime il medico dall'obbligo del referto di cui all'art. 365 del Codice penale ed all'art. 4 del Codice di procedura penale.

Trascrivo integralmente l'art. 365 del Codice penale: « *Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'art. 361 è punito con la multa fino a lire 5 mila.*

« *Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.* ».

In relazione a detto articolo va chiarito:

a) che le autorità indicate nell'art. 361 del Codice penale sono l'autorità giudiziaria (procuratore del Re e pretore) e le altre autorità che abbiano obbligo di riferire a quella giudiziaria i reati dei quali siano comunque venute a conoscenza, e cioè gli ufficiali di po-

lizia giudiziaria (funzionari di pubblica sicurezza, ufficiali e sottufficiali dei carabinieri reali, ecc.);

b) che per taluni delitti, esplicitamente indicati nel Codice penale, l'autorità giudiziaria dà corso all'azione penale nel solo caso che sia stata presentata querela dalla parte lesa (querela di parte), mentre procede d'ufficio — ossia dà senz'altro inizio all'azione penale, appena venuta comunque a conoscenza del reato commesso — per tutti i delitti per i quali non occorre la querela di parte;

c) che per i reati di aborto si procede sempre d'ufficio (vedremo più oltre quali sono le disposizioni contenute nel Codice penale nei riguardi degli aborti).

Trascrivo integralmente anche l'art. 4 del Codice di procedura penale, pure citato nell'art. 103 del testo unico delle leggi sanitarie:

« *Chi ha l'obbligo del referto deve presentarlo entro ventiquattro ore o, se vi è pericolo di morte, immediatamente, al procuratore del Re, al pretore o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera od assistenza o, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.* ».

« *Il referto indica la persona o le persone che hanno determinato l'intervento del referente, il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento, il luogo in cui attualmente trovasti l'offeso e, se è possibile, le generalità di questo o quell'altro valga ad identificarlo; dà inoltre tutte le notizie che servono a stabilire le circostanze, le cause del delitto, i mezzi con i quali fu commesso e gli effetti che ha cagionato o può cagionare.*

« *Qualora più persone abbiano prestato la loro opera od assistenza nella medesima occasione, sono tutte parimenti obbligate a presentare il referto, che può farsi con atti separati ovvero con unico atto da tutte sottoscritto, senza che l'omissione del referto da parte di taluno degli obbligati possa in alcun modo ritardare l'azione dell'autorità giudiziaria.* ».

Ciò premesso, dirò che il Codice penale punisce:

a) chi cagiona l'aborto di donna non consenziente (art. 454) o di donna consenziente (art. 546): si considera come non consenziente la donna minore di 14 anni o che non abbia capacità di intendere o di volere, o la donna alla quale il consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o suggestione o carpio con inganno (art. 546). Le pene sono aumentate se siano derivate alla donna la morte o lesioni personali (art. 549);

b) la donna che si è procurato l'aborto (art. 547) o che ha consentito all'aborto procurato da altri (art. 546);

c) chi, senza concorrere all'aborto, istiga una donna ad abortire, somministrando mezzi idonei (art. 548): anche in questi casi, la pena è aumentata se siano derivate alla donna la morte o lesioni personali (art. 549);

d) chi somministra a una donna, consenziente o no, creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto o commette su di lei atti diretti a tale scopo, se dal

fatto derivino lesioni personali o la morte della donna (art. 550).

Le pene sono sempre diminuite quando i fatti predetti siano stati commessi per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto (art. 551).

Gli aborti sono, dal Codice penale, considerati *delitti contro la integrità e la sanità della stirpe*.

Sotto questo titolo, il Codice comprende anche i seguenti delitti, dei quali faccio cenno per completare la trattazione:

1) *procurata impotenza alla procreazione*: è punito chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, con consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione, ed è altresì punito chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona (art. 552). Se manca il consenso, rientriamo nel campo delle lesioni personali di cui all'art. 582, con l'aggravante del successivo articolo, se vi è stata la perdita della capacità di procreare;

2) *incitamento a pratiche contro la procreazione*: è punito chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse. La pena è aumentata se il fatto è commesso a scopo di lucro (art. 553);

3) *contagio di sifilide e di blenorragia*: è punito chiunque, essendo affetto da sifilide o da blenorragia ed occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di contagio. Il fatto però è punito se il contagio avviene e, nel caso della blenorragia, se ne sia derivata una lesione personale gravissima, e la pena aggravata se il colpevole ha agito

a fine di cagionare il contagio. In tutti questi casi, occorre però, per l'inizio dell'azione legale, la querela della persona contagiata (art. 554).

Per ultimo, dirò che nei casi di aborto, e in quasi tutti gli altri delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe, la pena è aumentata se il colpevole sia persona che eserciti una professione sanitaria: nel caso di recidiva, viene comminata l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria (art. 555).

Sotto il titolo relativo ai delitti contro la persona, il Codice penale punisce inoltre (art. 583) anche colui che cagioni a una donna lesioni personali dalle quali sia derivato l'aborto: in questo caso, la lesione è considerata dal Codice, agli effetti della pena, come gravissima.

Stando al secondo comma dell'art. 365 del Codice penale, il medico dovrebbe astenersi dal referto quando l'aborto sia stato procurato dalla stessa donna o quando le sia stato procurato da altri col suo consenso, perchè, in questi due casi, il referto esporrebbe la donna ad un procedimento penale, dato che per i reati di aborto si procede d'ufficio.

In conformità con le direttive del Regime in materia demografica, i medici debbono però ottemperare all'obbligo di referto di cui al primo comma dell'art. 365 del Codice penale in tutti i casi di aborto previsti dal Codice: la denuncia al medico provinciale deve invece essere fatta, come abbiamo visto, per ogni e qualsiasi aborto (volontario, spontaneo o provocato a scopo medico), completo od incompleto.

~~31/1/57~~

59694



